

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 247)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1968
(V. Stampato n. 368)

presentato dal **Ministro del Tesoro**
e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(BOSCO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 1968

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei

settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 38 ».

All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli Enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società e relative addizionali.

Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi ».

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.

« Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista dall'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive proroghe, è concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti ».

All'articolo 12 la parola: depositato, è sostituita con le parole: presentato per la vidimazione.

L'articolo 14 è sostituito con il seguente:

« Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché delle società cooperative e loro consorzi, deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le società che si costituiscono entro il predetto termine, le agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di costituzione ed a quelle successive, purchè il conferimento effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.

Per le società che abbiano o che portino il loro capitale al di sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego dell'aumento del capitale stesso è corrispondente alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica ».

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.

« Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 Kw sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970 ».

L'articolo 18 è sostituito con il seguente:

« A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto

1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorchè lavoratori ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorchè distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura

delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto alla applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ».

All'articolo 19, il primo comma è sostituito con il seguente:

« L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

lire 27.600 milioni per l'anno 1968;
lire 86.600 milioni per l'anno 1969;
lire 100.700 milioni per l'anno 1970;
lire 116.800 milioni per l'anno 1971;
lire 134.800 milioni per l'anno 1972 ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro del tesoro

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni ripartito come segue:

lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;

lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972 ».

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

La somma di lire 60 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1968, lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1969 e lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1970.

Art. 3.

Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968, 1969 e 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 20 miliardi, 20 miliardi e 20 miliardi. Per gli anni 1968 e 1969 il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto, ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro del tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità di cui sopra in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di progetti di ricerca;

c) sotto forma di interventi nella spesa, nella misura non superiore al 70 per cento, dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono trasmessi dagli interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE.

La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al Ministro incaricato della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.

Art. 5.

Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e contributo presente o futuro spettanti così all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione:

della imposta di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto Mobiliare Ita-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio.

Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.

Art. 6.

Per la copertura della spesa derivante dagli articoli 4 e 5 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi.

I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969 le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il ri-classamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 450 miliardi a completamento della seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, con priorità per le opere già in fase di avanzata esecuzione, la cui produttività è legata al loro completamento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

- lire 110 miliardi nell'esercizio 1969;
- lire 110 miliardi nell'esercizio 1970;
- lire 130 miliardi nell'esercizio 1971;
- lire 100 miliardi nell'esercizio 1972.

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad assumere ulteriori impegni fino alla concorrenza della somma di lire 200 miliardi per opere riguardanti la costruzione di nuovi collegamenti ferroviari anche non compresi nel piano decennale di cui al precedente primo comma, che all'atto della progettazione risultino effettivamente completabili nei limiti di tale copertura e che siano più urgenti in base ad una valutazione, da effettuarsi nelle sedi appropriate, delle condizioni attuali della rete ferroviaria nelle sue priorità soprattutto in relazione ad un accertamento delle situazioni di maggiore debolezza, nel quadro della programmazione e dei suoi obiettivi di riequilibrio territoriale.

I conseguenti pagamenti dovranno essere regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda in ragione di:

- lire 30 miliardi per l'esercizio 1969;
- lire 40 miliardi per l'esercizio 1970;
- lire 40 miliardi per l'esercizio 1971;
- lire 40 miliardi per l'esercizio 1972;
- lire 50 miliardi per l'esercizio 1973.

Per la più rapida realizzazione delle opere di cui al presente articolo, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a costituire, con proprio decreto, le necessarie unità speciali occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nell'ambito delle piante organiche dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 180 miliardi a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale ed insulare.

È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per la costruzione e le opere di cui all'articolo 7 per un importo almeno di lire 260 miliardi, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

È fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 2,5 miliardi per lo studio previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 384.

Art. 9.

I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 650 miliardi saranno provveduti con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è altresì autorizzato ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il finanzia-

mento delle spese di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 688, e 28 marzo 1968, n. 374.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato può anche essere autorizzata a contrarre mutui all'estero.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e vanno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione degli articoli 7 e 8, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 30 agosto 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento della economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e, *ad interim*, per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

TITOLO I

INCENTIVI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Art. 1

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Art. 2

Per le finalità di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dallo articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342, è conferita all'Istituto mobiliare italiano la somma di lire 7 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Alle operazioni da effettuare con la somma di cui al precedente comma si applicano le norme e le esenzioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342.

Art. 3

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e all'articolo 1 della legge

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28 marzo 1968, n. 342, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470, entro il limite della somma di lire 8 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

A partire dal 1° gennaio 1969 le somme versate annualmente dall'Istituto mobiliare italiano, in relazione ai rientri dei finanziamenti suddetti, affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnate con decreti del Ministro per il tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio nel quale verranno introitate, e saranno utilizzate per ulteriori somministrazioni all'Istituto mobiliare italiano ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.

Art. 4

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308, e 12 marzo 1968, n. 315, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni.

Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

Art. 5

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

Art. 6

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 4.500 milioni.

La somma di lire 4.500 milioni verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 7

All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

All'onere di lire 24.200 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 8

Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini della imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, e dell'imposta sulle società per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, è detraibile il cinquanta per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto l'attività almeno per un esercizio, l'eccedenza, agli effetti previsti dall'articolo precedente, si determina in confronto alla media dell'ammontare degli investimenti effettuati negli esercizi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto o all'ammontare degli investimenti effettuati nell'unico esercizio.

Art. 10

Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto o che all'entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi.

Art. 11

Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della società che ha ricevuto l'apporto.

Art. 12

Le disposizioni degli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche ai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, a condizione che si proceda alla tassazione in base al bilancio per gli anni per i quali si chiede la detrazione e che i soggetti interessati abbiano redatto e depositato l'inventario ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile, oltre che per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per i cinque anni anteriori nell'ipotesi di cui all'articolo 8 e per il minor numero di anni decorsi dall'inizio della attività nell'ipotesi di cui all'articolo 9.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13

La detrazione prevista dagli articoli precedenti del presente titolo opera anche nella determinazione della perdita ai fini dell'applicazione dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 14

Gli aumenti non gratuiti del capitale sociale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, deliberati e versati entro quattro anni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, non concorrono, per l'esercizio in corso alla data della sottoscrizione e per i dieci esercizi successivi, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società, fermo restando che anche sul loro ammontare si commisura il sei per cento del reddito non soggetto all'imposta sulle società.

Per le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto l'agevolazione di cui al precedente comma ha effetto anche per il capitale sottoscritto in sede di costituzione sempre che i conferimenti siano fatti nel termine di quattro anni dalla data stessa.

Art. 15

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, e l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, sono sostituiti dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

- a) per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione: lire 4,00;
- b) per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata in applicazioni elettriche diverse della illuminazione:
 - 1) nelle abitazioni: lire 0,50;
 - 2) in ogni altro locale e luogo diversi dalle abitazioni:
 - lire 0,50 fino a 6.000 chilowattora di consumo nel mese;
 - lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6001 a 200.000 chilowattora;
 - lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 chilowattora.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2) l'energia elettrica impiegata:

- a) per l'alimentazione degli apparecchi elettro-medicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;
- b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;
- c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;
- d) per la carica di accumulatori portatili;
- e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;
- g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;
- h) per le riprese televisive.

Art. 16

Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo saranno applicate a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17

All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 68.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

SGRAVIO DI ONERI SOCIALI NEL MEZZOGIORNO

Art. 18

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1973, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano più di trentacinque dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 12 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti impiegati nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

I datori di lavoro deducono l'importo dello sgravio dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai fini dello sgravio contributivo di cui al primo comma, si considera il numero dei dipendenti in attività al termine del periodo di paga cui si riferiscono i contributi dovuti.

Art. 19

L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 415.000 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

- lire 15.000 milioni per l'anno 1968;
- lire 60.000 milioni per l'anno 1969;
- lire 70.000 milioni per l'anno 1970;

lire 80.000 milioni per l'anno 1971;
lire 90.000 milioni per l'anno 1972;
lire 100.000 milioni per l'anno 1973.

Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposta evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

Art. 20

Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 415.000 milioni ripartito come segue:

lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1968;
lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1969;
lire 70.000 milioni per l'anno finanziario 1970;
lire 80.000 milioni per l'anno finanziario 1971;
lire 90.000 milioni per l'anno finanziario 1972;
lire 100.000 milioni per l'anno finanziario 1973.

Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

I certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi sugli stessi relativi agli anni 1968 e 1969, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. La medesima disposizione si applica anche per le estrazioni a sorte dei certificati di credito di cui alle leggi 23 agosto 1962, n. 1335, e 13 dicembre 1964, n. 1403, e ai decreti-legge 17 marzo 1967, n. 80, e 2 ottobre 1967, n. 867.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni dal 1968 al 1973, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1968.

SARAGAT

LEONE — COLOMBO — FERRARI
AGGRADI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA